

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 12 marzo 2018, n. 43
Art.27 D.Lgs 105/2015 – Adozione “Primo Aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2017-2019” e “Programma Regionale Anno 2018” delle ispezioni ordinarie presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore” ricadenti nel territorio pugliese.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*”;

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003, “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”;

VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;

VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.D. n. 16 del 31.03.2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale il Dott. Giuseppe Maestri è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.

Inoltre,

VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “*Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;

VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “*D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore». Precisazioni aspetti procedurali*”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “*Ispezioni*” di competenza regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;

Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:

Ai sensi dell’art. 27 c.2 del D.Lgs 105/2015, le “*Ispezioni*” di cui al richiamato articolo, devono essere pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’allegato H denominato “*Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni*” (cfr. c.2 art. 27 del D.Lgs 105/2015) e consistono così come riportato al paragrafo 2 del citato allegato H in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento.

L'art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di "soglia inferiore", il compito di predisporre il piano regionale e il programma annuale delle ispezioni ordinarie nonché lo svolgimento delle stesse compresa l'adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti.

Con DGR 1865 del 19.10.2015, la Regione Puglia nel recepire le disposizioni del D.Lgs 105/2015 ha stabilito che:

- ARPA Puglia è tenuta a svolgere le ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 per gli stabilimenti di "soglia inferiore";
- entro il 28 febbraio di ogni anno, la struttura regionale competente dovrà predisporre il piano o il suo aggiornamento nonché il programma annuale delle ispezioni così come previsto dall'art. 27 c. 13 del D.Lgs 105/2015.

Con DD. n.5 del 23.02.2016 la struttura regionale competente ha adottato il "Piano Regionale Triennale 2016-2018" e il "Programma Regionale Anno 2016" stabilendo:

- per l'anno 2016, una fase transitoria durante la quale portare a compimento le ispezioni previste dalla programmazione 2015/2016 (nota prot. 4978 del 10.12.2014 del Servizio Rischio Industriale), quest'ultima redatta riferendosi ad indici di priorità definiti sulla base dei criteri di cui alla DGR 1553 del 5 luglio 2010;
- per il biennio 2017-2018, una nuova pianificazione sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante associabili ad ogni stabilimento utilizzando i "criteri di riferimento" e annessi "parametri di riferimento" di cui all'Allegato H del D.Lgs 105/2015 nonché le risultanze emerse dal completamento del secondo ciclo di visite ispettive.

Terminata la suddetta fase transitoria e coerentemente con quanto previsto per il biennio 2017-2018, con DD. n.25 del 27.02.2017 è stato adottato il nuovo "Piano Regionale Triennale 2017-2019" e il "Programma Regionale Anno 2017" delle Ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015, riguardante gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio di pugliese ed annoverati da ISPRA nell'elenco trasmesso con nota prot. 8452 del 21.02.2017.

Considerato il sopravvenuto assoggettamento dello stabilimento di soglia inferiore "SOL S.p.A – stabilimento di Bari" ai disposti di cui al D.Lgs 105/2015 e la conseguente necessità di verificare con immediatezza che il Gestore avesse adottato tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente, con successiva DD. n. 49 del 06.04.2017 è stata aggiornata la sola "Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2017" includendo il richiamato stabilimento tra quelli da ispezionare nell'anno 2017, rinviando al successivo atto di pianificazione la determinazione della relativa frequenza ispettiva.

Con riferimento alle attività riguardanti le ispezioni ordinarie svolte durante l'anno 2017, risulta il seguente stato di fatto:

RAGIONE SOCIALE	Avvio visita ispettiva	Trasmissione RFI	Determinazione	Stato Procedimento
API Molo di Levante	Nota prot. 8256 del 13.02.2017	Nota prot. 34217 del 30.05.2017	DD.82 del 13.06.2017	Concluso Nota prot. 220 del 09.01.2018
PALMARINI AUGUSTO & C. S.R.L	Nota prot. 22020 del 10.04.2017	Nota prot. 44999 del 18.07.2017	DD.128 del 14.09.2017 DD.156 del 23.10.2017	In corso Verifica avvenuto adempimento prescrizioni in corso
GARGANO GAS S.R.L	Nota prot. 46509 del 26.07.2017	Nota prot. 5312 del 16.01.2018	DD.22 del 09.02.2018	In corso In attesa di ricezione cronoprogramma raccomandazioni
SANOFI S.P.A.	Nota prot. RE 1 del 25.07.2017	Nota prot. 57560 del 26.09.2017	DD.155 del 23.10.2017 DD.169 del 20.11.2017	In corso Verifica avvenuto adempimento prescrizioni in corso
SOL S.p.A	Nota prot. 73691 del 01.12.2017	Nota prot. 10101 del 16.02.2018	/	In corso In attesa di provvedimento

API Molo di Tramontana	Nota prot. 75045 del 07.12.2017	/	/	In corso In attesa di ricezione RFI
---	------------------------------------	---	---	---

Con nota prot. 2018/4427 del 24.01.2018, l'Istituto Superiore Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA) in qualità di Autorità preposta alla verifica di completezza e di conformità delle informazioni inviate dai Gestori ai sensi dell'art. 13 c.9 del D.Lgs 105/2015, ha trasmesso l'inventario degli stabilimenti di "soglia inferiore" pugliese aggiornato al 31.12.2017, che rispetto all'inventario utilizzato per la precedente pianificazione e programmazione riporta la fuoriuscita dagli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015 dello stabilimento "Fracasso Antonio" e l'assoggettamento dello stabilimento "SOL S.p.A" sopra citato.

Con riferimento a quanto previsto dal c.10 dell'art. 27 del D.Lgs 105/2015, la Direzione Generale di ARPA Puglia, con nota prot 8047 del 08.02.2018 ha trasmesso la "Programmazione delle attività di controllo da svolgere nell'anno 2018, ai sensi dell'art. 29 decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia superiore e di soglia inferiore di cui al D.Lgs. n.105 del 26.06.2015".

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.

PRESO ATTO:

- dell'avvio e parziale conclusione dei procedimenti amministrativi relativi alle ispezioni ordinarie svolte nell'anno 2017 da ARPA Puglia;
- delle intervenute modifiche comunicate da ISPRA con nota prot. 2018/4427 del 24.01.2018 riguardanti l'inventario degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio di pugliese;

RITENUTO NECESSARIO,

- determinare, per lo stabilimento di soglia inferiore "SOL S.p.A – Stabilimento di Bari", la relativa frequenza ispettiva;
- procedere, in linea con quanto previsto dal richiamato D.Lgs 105/2015, al primo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2017-2019 e alla programmazione anno 2018 delle ispezioni ordinarie di competenza regionale di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03- Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. Puglia n. 28/2001 e smi

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

1. di aggiornare il Piano Regionale Triennale 2017-2019 delle ispezioni di cui all'art.27 del D.Lgs 105/2015 relativo agli stabilimenti di "soglia Inferiore" pugliesi, così come riportato nell'allegato A al presente atto che ne costituisce parte integrante;

2. di adottare il Programma Regionale anno 2018 delle Ispezioni ordinarie di cui al richiamato art.27 D.Lgs 105/2015 relativo agli stabilimenti di "soglia inferiore" pugliesi così come riportato nell'allegato B al presente atto che ne costituisce parte integrante;
3. di revisionare, ove di necessità, la suddetta pianificazione e programmazione regionale;
4. di demandare ad ARPA Puglia, ai sensi della DGR 1865/2015, lo svolgimento delle ispezioni ordinarie di cui al richiamato Programma Regionale Anno 2018;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente della Puglia (ARPA Puglia), al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), al Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia (CTR) e alle ASL territorialmente competenti.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate e n° 2 allegati, composti rispettivamente da 12 facciate e 3 facciate, per un totale di n° 22 pagine;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
- f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO AIA-RIR

ALLEGATO A

PRIMO AGGIORNAMENTO

PIANO REGIONALE TRIENNALE 2017-2019

*Ispezioni ordinarie di cui all'art.27 del D.Lgs. 105/2015 - Stabilimenti di "Soglia
inferiore"*

1



Premessa

Con riferimento a quanto previsto dall' art. 7 c.1 lettera a) del D.Lgs 105/2015, la Regione Puglia con DD. n.5 del 23.02.2016 ha adottato il "Piano Regionale Triennale 2016-2018" e il "Programma Regionale Anno 2016" delle ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015 in cui stabiliva che:

- per l'anno 2016 è prevista una fase transitoria, durante la quale verranno portate a compimento le "Ispezioni" previste dalla programmazione 2015/2016 (nota prot. 4978 del 10.12.2014 del Servizio Rischio Industriale), quest'ultima redatta riferendosi ad indici di priorità definiti sulla base dei criteri di cui alla DGR 1553 del 5 luglio 2010;
- per il biennio 2017-2018 è prevista la nuova pianificazione sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante associabili ad ogni stabilimento utilizzando i "criteri di riferimento" e annessi "parametri di riferimento" di cui all'Allegato H del D.Lgs 105/2015, che terrà conto anche delle risultanze emerse dal completamento del secondo ciclo di visite ispettive.

Terminata la suddetta fase transitoria e coerentemente con quanto previsto per il biennio 2017-2018, con successiva DD. n.25 del 27.02.2017 è stato adottato il nuovo "Piano Regionale Triennale 2017-2019" e il "Programma Regionale Anno 2017" delle Ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015, riguardante gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio di pugliese ed annoverati da ISPRA nell'elenco trasmesso con nota prot. 8452 del 21.02.2017.

In considerazione del sopravvenuto assoggettamento dello stabilimento di soglia inferiore "SOL S.p.A - stabilimento di Bari" ai disposti di cui al D.Lgs 105/2015 e della conseguente necessità di verificare con immediatezza che il Gestore avesse adottato tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente, con DD. n. 49 del 06.04.2017 è stata aggiornata la sola "Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2017" includendo il richiamato stabilimento tra quelli da ispezionare nell'anno 2017, rinviando al successivo atto di pianificazione la determinazione della relativa frequenza ispettiva.

Per quanto sopra e considerate le intervenute modifiche comunicate da ISPRA con nota prot. 2018/4427 del 24.01.2018 riguardanti l'inventario degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio di pugliese, è stato redatto il presente allegato che costituisce il "Primo Aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2017-2019", da intendersi in sostituzione del precedente atto di pianificazione adottato con DD. n.25 del 27.02.2017.

A riguardo si precisa che gli elementi principali che costituiscono il presente atto di pianificazione risultano gli stessi del precedente ivi compresi i criteri e parametri di riferimento.



Finalità e contenuti

Obiettivo del piano regionale è di stabilire i criteri, le procedure e gli strumenti per:

- effettuare la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante, finalizzata all'individuazione delle priorità per l'inserimento di tutti gli stabilimenti di soglia inferiore nei programmi di ispezione ordinaria; in assenza della quale l'intervallo tra due visite consecutive in loco non può essere superiore a tre anni;
- predisporre i programmi annuali di ispezione, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco;
- effettuare le ispezioni ordinarie;
- effettuare le ispezioni straordinarie;
- assicurare la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti di soglia superiore, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gli elementi principali che ogni "piano di ispezioni" deve contenere sono elencati nel comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 e di seguito riportati:

- A. Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
- B. Zona geografica coperta dal piano di ispezione;
- C. Elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
- D. Indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto 3) dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino;
- E. Indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto 3) , degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
- F. Indicazione delle procedure per la programmazione e l'effettuazione delle ispezioni ordinarie;
- G. Indicazione dei criteri e delle procedure per l'effettuazione delle ispezioni straordinarie;
- H. Disposizioni riguardanti la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti di fascia superiore o, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le ispezioni devono essere adeguate al SGS-PIR adottato nello stabilimento, che ai sensi dell'art.14 del D.lgs.105/2015 è proporzionato, oltre ai pericoli di incidente rilevanti anche alla complessità dell'organizzazione e delle attività dello stabilimento.



A. Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza

A.1 – Criteri di riferimento

Coerentemente a quanto previsto dal D.lgs. 105/2015 e nello specifico dal paragrafo 4.2 dell'Allegato H, i criteri di riferimento da considerare per la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante di ogni stabilimento, sono i seguenti:

- pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- risultanze delle ispezioni precedenti;
- segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
- stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);
- concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

A.2 – Parametri di riferimento

Per ognuno dei suddetti criteri, l'Appendice 1 dell' Allegato H stabilisce dei parametri di riferimento (ognuno contraddistinto da un punteggio), in grado di fornire all'autorità preposta alla pianificazione elementi utili per effettuare con trasparenza e tracciabilità, la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante.

Di seguito si riportano i predetti parametri e si precisa che il parametro di cui al punto h "vie di propagazione della sostanza pericolosa" è stato estratto dal criterio di cui al punto g) e pertanto risulta aggiuntivo rispetto a quelli di cui all'Appendice 1.

a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati		
Cat.	Tipo di pericolo	Tipo di stabilimento
1	Tossici	a) Stabilimenti con impianti chimici per la produzione di gas tossici liquefatti
		b) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in serbatoi
		c) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in fusti
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggi di sostanze tossiche in serbatoi
		e) Stabilimenti chimici con stoccaggio di sostanze tossiche in fusti
2	Infiammabili	a) Raffinerie e stabilimenti petrolchimici
		b) Stoccaggio e rigassificazione GNL
		c) Stabilimenti chimici con processi che impiegano liquidi infiammabili
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di liquidi infiammabili in serbatoi
		e) Stoccaggi sotterranei di gas naturale
		f) Stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento GPL
		g) Depositi di prodotti petroliferi
3	Esplosivi	a) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.1 e 1.2
		b) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.3
		c) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.4
		d) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.5 e 1.6
		e) Stoccaggio di esplosivi di categoria UN/ADR 1.1-1.6
4	Altro	a) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici
		b) Produzione metalli non ferrosi
		c) Lavorazione metalli ferrosi/non ferrosi
		d) Centrali termoelettriche

b) risultanze delle ispezioni precedenti		
Cat.	Livello	Descrizione
1	Insufficiente	SGS-PIR al di sotto dei requisiti minimi di legge o standard del settore, molti aspetti del SGS-PIR non soddisfatti pienamente. Numerose prescrizioni e raccomandazioni.
2	Mediocre	SGS-PIR quasi conforme ai requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con diversi aspetti non pienamente soddisfatti. Significativo numero di prescrizioni e raccomandazioni.
3	Sostanzialmente conforme ma migliorabile	SGS-PIR soddisfa i requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con alcuni aspetti non pienamente soddisfatti. Alcune prescrizioni e molte raccomandazioni.
4	Buono	SGS-PIR al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore, la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche prescrizioni e raccomandazioni.
5	Ottimo	Atteggimento proattivo nell'individuare e attuare i possibili miglioramenti, tutti gli aspetti del SGS-PIR pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in tutti gli aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche raccomandazioni.



c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti	
Cat.	Descrizione
1	Diverse evidenze di seri reclami e segnalazioni, quasi-incidenti, casi di non conformità o di almeno un grave incidente negli ultimi cinque anni.
2	Almeno un serio reclamo o segnalazione, un quasi-incidente, un incidente o un caso di non conformità negli ultimi cinque anni.
3	Non ci sono seri reclami o segnalazioni, incidenti o quasi-incidenti, e casi di non conformità negli ultimi cinque anni.

d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti con probabilità o possibilità di effetto domino	
Cat.	Descrizione
1	Probabilità/possibilità di effetto domino con altri stabilimenti limitrofi o presenza di diverse condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.
2	Probabilità/possibilità di effetto domino con un altro stabilimento limitrofo o presenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.
3	Nessuna probabilità/possibilità di effetti domino con un altro stabilimento limitrofo e assenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.

e) Concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante	
Cat.	Descrizione
1	a) Assenza di scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e
	b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati
2	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti, ma
	b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati
3	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e
	b) Predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati

f) Collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante	
Cat.	Presenza nella zona di attenzione individuata nel Piano di Emergenza Esterna di:
1	Aree con destinazione residenziale, alta densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (oltre 500 persone presenti)-categoria A ai sensi del DM 9 maggio 2001.
2	Aree con destinazione residenziale, media densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (fino a 500 persone presenti)-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria B ai sensi del DM 9 maggio 2001.
3	Aree con destinazione residenziale, bassa densità-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria C ai sensi del DM 9 maggio 2001.
4	Aree con destinazione residenziale, presenza di insediamenti abitativi sparsi-Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile (fiere, mercatini o altri eventi periodici)-categoria D ai sensi del DM 9 maggio 2001.
5	Aree con destinazione residenziale, rari insediamenti abitativi-Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici-categoria E ai sensi del DM 9 maggio 2001.
6	Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone-categoria F ai sensi del DM 9 maggio 2001.

g)- Pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante	
Cat.	Presenza entro la distanza di 100 m dallo stabilimento
1	Recettore ad alta vulnerabilità quali aree naturali o parchi destinati alla conservazione delle specie animali e vegetali.
2	Recettore sensibile quale sito di particolare interesse.
3	Recettore sensibile generico.
4	Nessun recettore vulnerabile.

h) Vie di propagazione della sostanza pericolosa	
Cat.	Vie di propagazione
1	Percorsi, sia diretti che indiretti, identificati.
2	Mancanza di specifici percorsi identificati.



5

A.3 - Valorizzazione dei parametri di riferimento

Per le motivazioni anticipate in premessa, la valorizzazione dei "parametri di riferimento" è stata effettuata per il solo stabilimento "SOL S.p.a - Stabilimento di Bari".

Le informazioni necessarie alla suddetta valorizzazione sono state reperite dalla documentazione trasmessa dal Gestore (Notifica n.663 del 24.02.2017) e dal Rapporto Finale di Ispezione trasmesso con nota prot. del 10101 del 16.02.2018 da ARPA Puglia.

In particolare per la valorizzazione del parametro di riferimento di cui al punto "a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati", sono stati considerati i "punteggi base" e le rispettive categorie di pericolo riportate nel Piano Nazionale Triennale delle ispezioni 2016-2018 degli stabilimenti di soglia superiore, trasmesso con nota prot. 1839 del 12.02.2016 dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell'Interno e successiva correzione nota prot. 2312 del 24.02.2016.

a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;				
Cat.	Tipo di pericolo	Tipo di stabilimento	Punteggi o base	Valorizzazione
1	Tossici	a) Stabilimenti con impianti chimici per la produzione di gas tossici liquefatti	10	1
		b) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in serbatoi	8	1
		c) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in fusti	5	2
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggi di sostanze tossiche in serbatoi	5	2
		e) Stabilimenti chimici con stoccaggio di sostanze tossiche in fusti	3	3
2	Infiammabili	a) Raffinerie e stabilimenti petrolchimici	8	1
		b) Stoccaggio e rigassificazione GNL	6	2
		c) Stabilimenti chimici con processi che impiegano liquidi infiammabili	4	3
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di liquidi infiammabili in serbatoi	3	3
		e) Stoccaggi sotterranei di gas naturale	4	3
		f) Stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento GPL	4	3
		g) Depositi di prodotti petroliferi	3	3
3	Esplosivi	a) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.1 e 1.2	14	1
		b) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.3	10	1
		c) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.4	8	1
		d) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.5 e 1.6	5	2
		e) Stoccaggio di esplosivi di categoria UN/ADR 1.1-1.6	5	2
4	Altro	a) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici	2	4
		b) Produzione metalli non ferrosi	2	4
		c) Lavorazione metalli ferrosi/non ferrosi	2	4
		d) Centrali termoelettriche	2	4

VALORIZZAZIONE DELLA PERICOLOSITA'	
PUNTEGGIO BASE	CATEGORIA
≥8	1
5-7	2
3-4	3
1-2	4

Per quanto riguarda gli altri stabilimenti di "soglia inferiore" annoverati nel vigente elenco ISPRA prot. 2018/4427 del 24.01.2018 e già contemplati pianificazione di cui DD. n.25/2017, si conferma la valorizzazione dei parametri di riferimento effettuata con la richiamata determinazione e si comunica che la struttura regionale competente provvederà a rivalorizzare per ciascuno stabilimento i suddetti parametri di riferimento al termine del triennio 2017-2019 corrispondente alla conclusione del terzo ciclo di ispezioni per la quasi totalità degli stabilimenti.



A.4 – Determinazione priorità/frequenza ispettiva

Terminata la fase di valorizzazione dei parametri di riferimento, per lo stabilimento "SOL S.p.a - stabilimento di Bari", è stata definita la frequenza ispettiva, utilizzando la seguente formula di cui al richiamato Piano Nazionale delle ispezioni prot. 1839/2016:

$$P = \Sigma \text{Cat.} \times (\text{Cat. disp.} / \text{Cat. appl.})$$

P = parametro di priorità per la programmazione ispettiva dal quale si ricava il livello di priorità:

- stabilimento di **I priorità** - frequenza ispettiva annuale;
- stabilimento di **II priorità** - frequenza ispettiva biennale;
- stabilimento di **III priorità** - frequenza ispettiva triennale.

ΣCat. = somma delle categorie individuate per ciascun aspetto di sicurezza (e relativo parametro di riferimento) considerato dalla Regione ai fini della valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti;

Cat. disp. = numero totale degli aspetti di sicurezza (parametri di riferimento), pari a 8;

Cat. appl. = numero totale degli aspetti di sicurezza considerati (per rendere significativa la valutazione devono essere di norma utilizzati almeno 5 degli 8 parametri di riferimento).

Sulla base del valore P ottenuto è possibile identificare tre "livelli di priorità" stabiliti nella tabella seguente e corrispondenti ad altrettante specifiche periodicità (frequenze ispettive) per la programmazione delle ispezioni ordinarie degli stabilimenti di "soglia inferiore".

P	Livello priorità	Frequenza ispezioni ordinarie
< 10	I priorità	ANNUALE
10-20	II priorità	BIENNALE
>20	III priorità	TRIENNALE

A.5 – Determinazione numero ispezioni annue da programmare

Per la determinazione del numero complessivo di ispezioni ordinarie da programmare annualmente è stata utilizzato il criterio stabilito al § 2.5.1 del Piano Nazionale delle ispezioni prot. 1839/2016 che si basa sull'applicazione della seguente formula matematica:

$$I = i_1 + i_2 + i_3 + i_N$$

dove:

I = numero complessivo di ispezioni annue da programmare;

i_1 = numero ispezioni annue in stabilimenti con frequenza ispettiva annuale pari a sua volta a $n_1/1$ (dove n_1 corrisponde al numero di stabilimenti con frequenza di ispezione annuale);

i_2 = numero ispezioni annue in stabilimenti con frequenza ispettiva biennale pari a sua volta a $n_2/2$ (dove n_2 corrisponde al numero di stabilimenti con frequenza di ispezione biennale);

i_3 = numero ispezioni annue in stabilimenti con frequenza ispettiva triennale pari a sua volta a $n_3/3$ (dove n_3 corrisponde al numero di stabilimenti con frequenza di ispezione triennale);

i_N = numero ispezioni annue di nuovi o altri stabilimenti = $0.1 (i_1 + i_2 + i_3)$.

7



B. Zona geografica coperta dal piano di ispezione

La zona geografica oggetto di pianificazione risulta invariata, infatti dall'analisi dell'elenco riportato nella successiva Tabella 1, si rileva che tutte le provincie pugliesi sono interessate dalla presenza di almeno uno stabilimento di "soglia inferiore", in particolare circa il 20% risulta ricadere nella Città Metropolitana di Bari e nelle provincie di Foggia e Brindisi e il 13% in ciascuna delle provincie di Barletta-Andria-Trani, Lecce e Taranto.

C. Elenco degli stabilimenti di soglia inferiore contemplati nel piano

L'elenco degli stabilimenti di "soglia inferiore" aggiornato al 31.12.2017 considerato nel presente Piano (cfr. Tabella 1) è stato trasmesso con nota prot. 2018/4427 del 24.01.2018 dall'Istituto Superiore Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

RIEPILOGO REGIONALE

Provincia	Comune	Codice Ministero	Ragione Sociale	Attività
PUGLIA				
D.Lgs. 105/2015 Soglia Inferiore				
Bari	Corato	NR075 *	MADOGAS GPL s.r.l. *	(14) Stoccaggio di GPL
Bari	Modugno	NR092	SOL S.p.A. - Stabilimento di Bari	(16) Stoccaggio e distribuzione all'ingresso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)
Bari	Palo del Colle	NR005	ENERGAS S.p.A. - Deposito GPL di Palo del Colle	(13) Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingresso di gas di petrolio liquefatto (GPL)
Barletta Andria Trani	Barletta	NR036	API S.p.A. - Anonima Petroli Italiana - Molo di Tramontana	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)
Barletta Andria Trani	Barletta	NR038	API S.p.A. - Anonima Petroli Italiana - Molo di Levante	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)
Brindisi	Brindisi	DR005	CHEMGAS S.r.l.	(12) Impianti chimici
Brindisi	Brindisi	NR042	Sanofi S.p.A.	(15) Produzione di prodotti farmaceutici
Brindisi	Brindisi	NR065	BASELL POLIOLEFINE ITALIA SRL	(24) Fabbricazione di plastica e gomma
Foggia	Cerignola	DR007	CI BAR-GAS srl	(14) Stoccaggio di GPL
Foggia	San Nicandro Garganico	NR077	Garganogas s.r.l. - Stabilimento di S. Nicandro G. G.	(14) Stoccaggio di GPL
Foggia	San Severo	NR079	Star Comet Fireworks S.r.l.	(12) Produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici
Lecce	Amesano	NR080	CONVERSANO S.r.l.	(14) Stoccaggio di GPL
Lecce	Lizanella	NR038	PALMARINI AUGUSTO & C. SRL	(11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi
Taranto	Taranto	DR012	TARANTO ENERGIA SRL	(9) Produzione, fornitura e distribuzione di energia
Taranto	Taranto	NR061	Basilie Petroli S.p.A. - Deposito oli minerali	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)

* Notifica pervenuta ad ISPRA il 12 gennaio 2018

Tabella 1. (Elenco stabilimenti di soglia inferiore ricadenti nel territorio pugliese - Fonte : Nota ISPRA prot. 2018/4427 del 24.01.2018)

Come si evince dalla Tabella 1 sul territorio pugliese insistono n.15 stabilimenti di "soglia inferiore" suscettibili di causare incidenti rilevanti.

Il suddetto elenco potrà essere soggetto a variazioni legate ad aggiornamenti di Notifica (cambio soglia di assoggettamento, fuoriuscita obblighi Seveso etc.) ovvero nuovi assoggettamenti, preventivamente verificati ed istruiti da ISPRA, ai sensi dell'articolo 13, comma 9 del D.Lgs 105/2015.

Sulla base delle intervenute variazioni sarà cura della Regione aggiornare il relativo programma ispettivo.



D-E. Elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino o in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante

Restringendo l'area di analisi e quindi prendendo come riferimento i territori comunali di Taranto e Brindisi, si riscontra una particolare concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia superiore" e "soglia inferiore".

Con riferimento alle suddette aree ed al previgente art. 12 c.1 del D.Lgs 334/99 e smi., il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) ha emanato i seguenti decreti:

- DVA DEC-2014-0000101 del 10/04/2014 "Decreto direttoriale recante l'individuazione degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al d. lgs n.334/99, situati nell'area di Taranto, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, ai sensi dell'art.12, comma 1, del medesimo decreto legislativo";
- DVA DEC-2014-0000094 del 03/04/2014 "Decreto direttoriale recante l'individuazione degli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, situati nell'area di Brindisi, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi".

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 105/2015 e l'introduzione dei sopravvenuti criteri di cui alla parte 1 dell'allegato E, le "individuazioni", la Regione Puglia ha inoltrato al coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del D. Lgs. 105/2015 di cui all'art. 11 del richiamato D.Lgs un quesito (Rif. Q1/2016) riguardante la validità dei suddetti decreti considerata l'abrogazione del D.lgs 334/99 e smi disposta dal subentrato DLgs. 105/2015.

A riguardo il tavolo tecnico di coordinamento si è espresso ritenendo necessaria la rivisitazione e sostituzione dei decreti in questione con nuovi atti del CTR a cui sono state attribuite tutte le competenze al riguardo.

In particolare, per quanto riguarda il Comune di Brindisi, con nota prot. 5310 del 13.04.2016 il CTR in accordo con la Regione Puglia ha confermato l'individuazione degli stabilimenti Basell Poliolefine Italia S.r.l., Chemgas S.r.l., Versalis S.p.A. e Enipower S.p.A di cui al Decreto del MATTM - DVA DEC-2014-0000094 del 03/04/2014 (ivi compreso lo stabilimento Enipower, non rientrante negli adempimenti Seveso ma comunque inserito in considerazione della vicinanza e interconnessione funzionale degli stabilimenti) ed ha richiesto ai rispettivi Gestori la predisposizione di uno studio di sicurezza Integrato dell'Area (SSIA).

In adempimento alla suddetta richiesta, i Gestori degli stabilimenti Basell Poliolefine Italia S.r.l., Chemgas S.r.l., Versalis S.p.A. e Enipower S.p.A con lettera del 29.11.2016 hanno trasmesso il documento "Studio di sicurezza Integrato dell'Area (SSIA) relativo all'ex Polo Petrochimico".

Con successiva nota prot. 2622 del 07.02.2017 è stato avviato il procedimento per la valutazione del suddetto Studio e risulta tuttora in corso il procedimento.

Per quanto riguarda l'area industriale del Comune di Taranto, con nota prot. 19353 del 19.10.2017, il CTR in accordo con la Regione Puglia ha ritenuto che gli stabilimenti ILVA S.p.a in A.S. e Taranto Energia s.r.l. in A.S. risultano ubicati in un parco industriale e richiesto ai Gestori dei citati stabilimenti la predisposizione dello SSIA.



9

F. Procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al comma 4

Per quanto riguarda l'effettuazione delle "Ispezioni ordinarie", la Regione Puglia in qualità di Autorità competente di concerto con l'Autorità tecnica di controllo ARPA Puglia, seguirà le indicazioni contenute nelle appendici 2 e 3 dell'allegato H al D.Lgs 105/2015.

Dette indicazioni si riferiscono a tutte le fasi dell'attività ispettiva nella sua completezza richieste, tipicamente, per una prima ispezione.

Al riguardo si richiama il contenuto della DGR 1865 del 19.10.2015 con cui la Regione Puglia al fine di specificare alcuni degli aspetti procedurali connessi allo svolgimento delle "Ispezioni" disciplinate dall'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 e dal connesso allegato H "Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni" ha stabilito quanto segue:

"La Regione Puglia in qualità di "Autorità Competente", oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. 105/2015 è tenuta a:

1. *adottare ai sensi del previgente D.Lgs. 334/1999, entro e non oltre il 29.07.2016, in forza del regime transitorio previsto dall'art. 32 c.1 del novello D.Lgs. 105/2015, gli atti connessi ai procedimenti relativi alle istruttorie e controlli di competenza regionale, avviati precedentemente all'entrata in vigore del richiamato D.Lgs. 105/2015 (avvenuta in data 29.07.2015);*
2. *definire, entro il 28 febbraio di ogni anno, il programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui al c.13 art. 27 del D.Lgs. 105/2015;*
3. *definire, entro 20 giorni dalla formalizzazione del programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui al c.4 dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015, il mandato ispettivo per le ispezioni che saranno svolte dall' "Organo Tecnico di controllo";*
4. *adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del "Rapporto finale di ispezione" (di seguito "Rapporto"), gli atti consequenziali in esito alle evidenze contenute nel Cap. 11 del "Rapporto", nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;*
5. *stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle "prescrizioni" impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall'Autorità competente;*
6. *stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle "raccomandazioni" impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall'Autorità competente;*
7. *informare il MATTM e il Comune territorialmente interessato sugli esiti dell'ispezione per le finalità di cui al c. 13 dell'art. 27 del richiamato D.Lgs. 105/2015;*
8. *formalizzare gli "Inviti alle Autorità" esplicitati nel paragrafo 11.3 del "Rapporto";*
9. *definire e comunicare ai Gestori il conguaglio della Tariffa già versata, ai sensi della previgente normativa regionale, provvedendo successivamente al riconoscimento in favore di ARPA Puglia di quanto dovuto per l'attività ispettiva già svolta.*

L'ARPA Puglia in qualità di "Organo Tecnico di controllo", oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. 105/2015 è tenuta a:

- a) *svolgere ai sensi del previgente D.Lgs 334/1999 e connessa disciplina regionale le ispezioni avviate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 105/2015 (avvenuta in data 29.07.2015). Le ispezioni avviate successivamente a tale data dovranno essere svolte seguendo le disposizioni di cui al D.Lgs 105/2015 e quelle impartite dall'Autorità Competente;*
- b) *trasmettere all'Autorità Competente, entro 20 giorni dalla sua definizione, il programma annuale delle ispezioni riguardanti gli stabilimenti soggetti al rilascio dell'AIA di cui al vigente D.Lgs. 152/2006, affinché possa essere attuato il coordinamento con il programma annuale delle ispezioni ordinarie, così come previsto dal c.10 dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015;*

10



- c) svolgere, mediante Commissioni ispettive costituite da proprio personale, le ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 per gli stabilimenti di "soglia inferiore", sulla base del mandato ispettivo predisposto dall'Autorità Competente;
- d) comunicare l'avvio dell'attività ispettiva anche all'Autorità Competente. Detta comunicazione dovrà includere la richiesta della Tariffa di cui alla Tabella II dell'Allegato I del D.Lgs. 105/2015;
- e) redigere, a conclusione di ogni accesso per "visita tecnica ispettiva", apposito verbale da cui dovrà emergere che il Gestore è stato reso edotto sulle risultanze dell'attività svolta durante ciascuna visita.
L'ispezione si intenderà "conclusa" con lo svolgimento dell'ultima "visita tecnica ispettiva";
- f) riepilogare ed illustrare al Gestore, in apposito incontro, tutte le criticità emerse durante le visite tecniche ispettive le quali costituiranno le proposte di prescrizioni e/o raccomandazioni riassunte nel cap. 11 del "Rapporto", affinché ne sia accertata la comprensione da parte dello stesso.
Di tale ultimo incontro, distinto dalle visite tecniche ispettive, dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere all'Autorità competente;
- g) assicurarsi che il capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto" contenga il riepilogo di tutti i rilievi che hanno evidenziato una "non conformità".
- h) In particolare i paragrafi 11.1.1 "Raccomandazioni della Commissione" e 11.1.2 "Proposte di Prescrizione" devono contenere tutte le non conformità, nessuna esclusa, rilevate nei capitoli precedenti del "Rapporto";
trasmettere all'Autorità Competente, entro 3 mesi dalla conclusione dell'ispezione, il suddetto "Rapporto" compresi tutti gli allegati ed il verbale di cui al punto e), tramite posta elettronica certificata (ovvero su supporto informatico nei casi di rilevante dimensione)
- i) valutare gli atti prodotti dal Gestore in riscontro alle "prescrizioni" impartite dall'Autorità competente, anche attraverso sopralluogo ove necessario, al fine di accertare l'efficacia e l'idoneità del Sistema di Gestione della Sicurezza attuato nello stabilimento;
- j) verificare il recepimento delle "raccomandazioni" da parte del Gestore in occasione della successiva ispezione;
- k) avanzare ove di necessità, in esito alle ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 105/2015, proposte all'Autorità Competente finalizzate all'individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino nonché delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti di cui al c.1 dell'art. 19 del richiamato D.Lgs.;
- l) informare tempestivamente l'Autorità Giudiziaria, qualora la Commissione ispettiva nel corso delle ispezioni riscontri presunte violazioni sanzionabili ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 105/2015, dandone notizia all'Autorità competente;"

Tuttavia, nella definizione dei mandati ispettivi (ad esempio sulla base delle risultanze delle ispezioni precedenti o dell'esperienza di incidenti o quasi-incidenti), la Regione Puglia potrà valutare se richiedere lo svolgimento di ispezioni mirate alla verifica di alcuni aspetti specifici del SGS-PIR (e quindi solo di alcuni punti specifici delle liste di riscontro 3.a e 3.b), ovvero richiedere l'effettuazione di un'ispezione che ricomprenda tutti gli aspetti del SGS-PIR.

Nel caso in cui siano programmate ispezioni mirate alla verifica solo di alcuni aspetti del SGS-PIR, le stesse dovranno essere predisposte in modo che nell'arco di tre successive ispezioni vengano comunque valutati tutti gli elementi costitutivi del SGS-PIR, come definiti negli allegati 3 e B del D.Lgs 105/2015.



G. Procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare ai sensi del comma 7

Le "Ispezioni straordinarie" nei confronti degli stabilimenti di soglia inferiore, sono disposte, con oneri a carico dei gestori, dalla Regione Puglia o su richiesta del MATTM allo scopo di indagare, con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e "quasi incidenti", nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015.

L'ispezione viene avviata in conseguenza di un atto del dirigente della struttura regionale competente (lettera d'incarico, determinazione dirigenziale, ecc.) che ne stabilisce l'oggetto, le eventuali specifiche modalità di svolgimento ed individua i componenti della Commissione, previa richiesta dei nominativi agli Enti individuati nell'allegato H, punto 3.

L'ispezione prevede un'istruttoria finalizzata all'individuazione dei fatti, dei soggetti e degli interessi coinvolti e degli elementi necessari per la loro valutazione e si conclude con la redazione da parte della Commissione di un verbale e/o di una relazione, con cui si esternano al soggetto che ha disposto l'ispezione ed alle eventuali competenti autorità giudiziarie, in caso di riscontro di fatti rilevanti penalmente, i risultati acquisiti, integrati da eventuali proposte.

Il contenuto della relazione deve evidenziare, in particolare, gli estremi della lettera d'incarico, la data di inizio e la durata degli accertamenti, gli adempimenti effettuati e le risultanze cui si è pervenuti e può essere integrata da verbali, dichiarazioni, copie di documenti acquisiti, ecc.

H. Ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il presente piano ed il relativo programma annuale delle ispezioni, saranno resi disponibili anche alle altre Autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli finalizzati a verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi., cui verrà contestualmente richiesto di rendere disponibili elementi in merito alle rispettive programmazioni, anche allo scopo di ottimizzare le attività ispettive.

H1. Coordinamento con altri Piani/Programmi

Così come previsto dall'art. 27 c.10 del D.Lgs 105/2015, per la "PROGRAMMAZIONE REGIONALE ANNO 2018" di cui all'allegato B, è stata considerata la "Programmazione delle attività di controllo da svolgere nell'anno 2018, ai sensi dell'art. 29 decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia superiore e di soglia inferiore di cui al D.Lgs. n.105 del 26.06.2015" trasmessa con nota prot. 8047 del 08.02.2018 da ARPA Puglia.



19



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO AIA- RIR

ALLEGATO B

PROGRAMMAZIONE REGIONALE ANNO 2018

Ispezioni ordinarie di cui all'art.27 del D.Lgs. 105/2015 - Stabilimenti di "Soglia inferiore"



13

PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI ORDINARIE

In linea a quanto disposto dall'allegato A "Primo Aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2017-2019", per lo stabilimento "SOL Sp.A - Stabilimento di Bari" sono stati dapprima valorizzati i parametri di riferimento e successivamente, applicando la formula di cui al § A.4 "Determinazione priorità/frequenza ispettiva" riportata nel richiamato Allegato A, è stata determinata la frequenza ispettiva.

Per quanto riguarda gli altri stabilimenti di "soglia inferiore" annoverati nel vigente elenco ISPRA prot. 2018/4427 del 24.01.2018 e già contemplati pianificazione di cui DD. n.25/2017, si conferma la frequenza ispettiva riveniente dalla richiamata determinazione.

PROVINCIA	N.	Cod. MATTM	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	FREQUENZA ISPETTIVA DD. n.25/2017	FREQUENZA ISPETTIVA Aggiornamento Pianificazione
BARI	1	NR075	MADOGAS S.r.l.	TRIENNALE	/
	2	NR005	ENERGAS S.p.A.	TRIENNALE	/
	3	NR092	SOL S.p.A	/	BIENNALE
BAT	4	NR058	API S.p.A "Molo di Levante"	BIENNALE	/
	5	NR036	API S.p.A "Molo di Tramontana"	BIENNALE	/
BRINDISI	6	NR065	BASELL Poliolefine Italia S.r.l	BIENNALE	/
	7	DR005	CHEMGAS S.r.l	BIENNALE	/
	8	NR042	SANOFI S.p.A	BIENNALE	/
FOGGIA	9	DR007	CIBARGAS S.r.l	TRIENNALE	/
	10	NR077	GARGANO GAS S.r.l	BIENNALE	/
	11	NR079	STAR COMET FIREWORKS S.r.l	TRIENNALE	/
LECCE	12	NR080	CONVERSANO S.r.l	TRIENNALE	/
	13	NR038	PALMARINI Augusto & C S.r.l	TRIENNALE	/
TARANTO	14	DR012	TARANTO ENERGIA S.r.l	TRIENNALE	/
	15	NR061	BASILE PETROLI S.p.A	BIENNALE	/

Utilizzando la formula matematica di cui al § A.5 "Determinazione numero ispezioni annue da programmare" è stato successivamente determinato il numero complessivo di ispezioni ordinarie da programmare annualmente pari a 6,96 ispezioni/anno.

n_1	0
n_2	8
n_3	7
i_1	0
i_2	4
i_3	2,33
i_N	0,63
I	6,96

A riguardo si precisa che il suddetto valore è da intendersi come "valore medio di riferimento" che può subire aumenti o riduzioni a seconda di diversi fattori tra cui : numero complessivo di stabilimenti presenti nel territorio di competenza, ripartizione delle frequenze ispettive, necessità di equilibrare i carichi di lavoro della commissione, epoca ultima visita ispettiva etc..

14



PROGRAMMAZIONE PREVISIONALE TRIENNALE ISPEZIONI ORDINARIE

Tenuto conto delle ispezioni ordinarie già effettuate dall'organo tecnico di controllo nel corso dell'anno 2017 e considerato il triennio di riferimento della vigente pianificazione(2017-2019), sulla base delle frequenze ispettive determinate/confermate e dell'anno di svolgimento dell'ultima ispezione si riporta la programmazione previsionale delle ispezioni ordinarie degli stabilimenti di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio di competenza.

Cod. MATTM	Denominazione Stabilimento	Anno ultima visita ispettiva	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
NR075	MADOGAS S.r.l.	2015		T	
NR005	ENERGAS S.p.A.	2016			T
NR092	SOL S.p.A	2017	B Ispezione effettuata		B
NR058	API S.p.A "Molo di Levante"	2017	B Ispezione effettuata		B
NR036	API S.p.A "Molo di Tramontana"	2017	B Ispezione effettuata		B
NR065	BASELL Poliolefine Italia S.r.l	2016		B	
DR005	CHEMGAS S.r.l	2016		B	
NR042	SANOFI S.p.A	2017	B Ispezione effettuata		B
DR007	CIBARGAS S.r.l	2015		T	
NR077	GARGANO GAS S.r.l	2017	B Ispezione effettuata		B
NR079	STAR COMET FIREWORKS S.r.l	2016			T
NR080	CONVERSANO S.r.l	2015		T	
NR038	PALMARINI Augusto & C S.r.l	2017	T Ispezione effettuata		
DR012	TARANTO ENERGIA S.r.l	2015		T	
NR061	BASILE PETROLI S.p.A	2016		B	
	Biennale "B"				
	Triennale "T"				

PROGRAMMAZIONE ISPEZIONI ORDINARIE "ANNO 2018"

Per l'anno 2018 si confermano n.7 ispezioni ordinarie presso gli stabilimenti riportati nella seguente tabella.

Cod. MATTM	Denominazione Stabilimento	Anno ultima visita ispettiva	Anno 2018
NR075	MADOGAS S.r.l.	2015	T
NR065	BASELL Poliolefine Italia S.r.l	2016	B
DR005	CHEMGAS S.r.l	2016	B
DR007	CIBARGAS S.r.l	2015	T
NR080	CONVERSANO S.r.l	2015	T
DR012	TARANTO ENERGIA S.r.l	2015	T
NR061	BASILE PETROLI S.p.A	2016	B



Il presente allegato è costituito da n. 15 fasciate ed è parte integrante del provvedimento avente codice cifra 089/DIR/2018/00043.